

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Avv. Sergio ARTICO	- Componente
Cons. Costantino SALVATORE	- Componente
Prof. Domenico PORPORA	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario ZOPPELLARI	- Componente
Dott. Raimondo CATANIA	- Rappresentante A.I.A.

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 20 luglio 2007, ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono.

### **1. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL'ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 90 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell'12 giugno 2007)**

La Corte di Giustizia Federale, respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado; ordina l'incameramento della tassa.

### **2. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVA FILADELFIA**

La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente ordina l'incameramento della tassa.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Cons. Costantino SALVATORE	- Componente
Avv. Fabrizio HINNA DANESI	- Componente
Prof. Domenico PORPORA	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario ZOPPELLARI	- Componente
Dott. Raimondo CATANIA	- Rappresentante A.I.A.

ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

**1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €150.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)**

**2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)**

**3. RICORSO DEL SIG. ALEARDO DALL'OGLIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)**

La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, per l'effetto, annulla, a norma dell'art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delle tasse versate.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Piero Sandulli)

**Pubblicato in Roma il 20 luglio 2007**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dott. Giancarlo Abete)